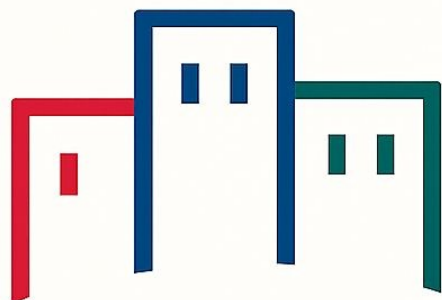




LA CITTÀ LIBERALE

Cultura, politica,
responsabilità

STATUTO DEL CENTRO STUDI 'LA CITTÀ LIBERALE'

Capo I – della denominazione, finalità, sede e simbolo

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita l'Associazione non riconosciuta, senza fini di lucro, denominata "*Centro Studi La Città Liberale*". L'associazione ha sede legale in Cosenza, Via Adige 31/R. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica del presente Statuto.

Art. 2 - Durata

La durata del Centro Studi è illimitata. In caso di scioglimento, i beni residui saranno devoluti ad altre associazioni culturali con finalità analoghe, previa deliberazione dell'Assemblea e nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione "*Centro Studi La Città Liberale*" è autonoma e non ha fini di lucro. Si propone di promuovere la cultura politica liberale e democratica, la formazione civica, lo studio delle politiche pubbliche e delle istituzioni, la valorizzazione delle competenze e del territorio.

L'associazione è orientata a valori moderati, democratici e liberali, secondo la lezione di Piero Gobetti. Intende favorire il dialogo tra cittadini, imprese, istituzioni e mondo accademico per la crescita civile, economica e sociale delle comunità, fondata sui principi della libertà, del merito e della responsabilità.

Art. 4 - Simbolo e identità visiva

Il simbolo dell'Associazione "*Centro Studi La Città Liberale*" è costituito da una piazza stilizzata con tre edifici, nei colori rosso, verde e blu, con l'aggiunta in basso del testo "Cultura, politica, responsabilità". Rappresenta i valori e la tradizione politica del liberalismo democratico italiano.

Eventuali modifiche al simbolo o alla denominazione dovranno essere deliberate dall'Assemblea con maggioranza qualificata dei due terzi degli associati.

Capo II – degli associati

Art. 5 - Associati

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano i principi e le finalità. L'ammissione avviene su domanda indirizzata al Consiglio Direttivo e da questo deliberata nella prima riunione utile. I soci si distinguono in: ordinari e onorari. L'adesione comporta l'accettazione integrale del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

Tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione, di essere informati sulle iniziative, di votare in Assemblea e di essere eletti alle cariche associative.

Gli associati hanno il dovere di rispettare lo Statuto, di contribuire fattivamente alla vita dell'Associazione, di mantenere un comportamento probò, coerente con i valori fondanti dell'Associazione, nonché rispettoso degli altri associati.

Art. 7 – Quote

La quota associativa è fissata annualmente con delibera assembleare. Tutti gli associati ordinari sono tenuti al versamento entro il 31 marzo di ciascun anno. Ne sono esentati i soli associati onorari.

Art. 8 – Perdita della qualità di associato.

La qualità di associato non è trasmissibile *mortis causa* e si perde con la morte, il recesso, l'esclusione.

Art. 9 – Recesso

Gli associati hanno facoltà di recedere dall'Associazione con lettera racc. a.r.. Il recesso produce effetto dalla ricezione della comunicazione.

Art. 10 – Esclusione

Comportano la perdita della qualità di associato:

- 1) la violazione dei doveri di probità e di coerenza con i valori dell'Associazione;
- 2) la mancata partecipazione all'assemblea degli associati senza giusta causa;
- 3) l'offesa ad altri associati o comunque la violazione del dovere di rispetto degli altri partecipanti;
- 4) il mancato pagamento della quota associativa annuale nel termine previsto.

La contestazione della violazione viene fatta dal Presidente previa deliberazione del Consiglio direttivo. Nei successivi 10 giorni l'associato ha facoltà di far pervenire scritti difensivi a sua discolpa. L'esclusione è deliberata dall'assemblea nei successivi 60 giorni a maggioranza semplice.

Capo III – degli organi

Art. 11 - Organi del Centro Studi

Sono organi del Centro Studi: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; d) il Vicepresidente; e) il Tesoriere.

Possono ricoprire le suddette cariche solamente gli associati. Gli organi sociali durano in carica tre anni solari.

Gli organi sono eletti dall'assemblea, a maggioranza dei due terzi degli associati. L'elezione si tiene nel periodo compreso fra il 1° e il 31 dicembre dell'anno a valere per il triennio successivo.

In caso di comprovato grave e permanente impedimento o dimissioni dalla carica sociale, l'assemblea procede a nuova relativa elezione per il periodo residuo del mandato.

Art. 12 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. È convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno per approvare il bilancio e il programma delle attività. Delibera sulle modifiche statutarie e sull'elezione degli organi sociali. Delibera, inoltre, sull'accettazione di lasciti, donazioni, sponsorizzazioni, acquisti immobiliari, assunzione di obbligazioni, stipula di convenzioni.

Può, inoltre, essere convocata in via straordinaria ogniqualvolta il Presidente lo ritenga ovvero gliene faccia richiesta almeno la metà più uno degli associati.

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere effettuata via e-mail ordinaria o chat di gruppo almeno 7 giorni prima della data fissata.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di due terzi degli associati in prima convocazione e la metà più uno degli associati in seconda convocazione.

Le deliberazioni, salvo diversa disposizione del presente Statuto, sono validamente assunte con la maggioranza semplice dei presenti.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da -----membri eletti dall'Assemblea oltre il Presidente dell'Associazione, che ne fa parte di diritto e lo presiede. I membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo ha funzioni di indirizzo e coordinamento generale, predispone, sentito il tesoriere, il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, propone le attività e le iniziative, cura i rapporti con enti, istituzioni e realtà associative.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne coordina le attività. Cura l'esecuzione delle delibere assembleari. Non può assumere obbligazioni, se non previamente deliberate dall'assemblea, salvo casi di straordinaria urgenza e necessità, che dovranno comunque essere ratificati dall'assemblea appositamente ed immediatamente convocata.

Il Presidente convoca l'Assemblea degli associati nei casi previsti dal presente Statuto e ogni qual volta ne ravvisi la necessità o opportunità, può proporre iniziative, convocare riunioni e rappresentare l'associazione in ogni sede pubblica o privata.

Il Presidente convoca anche il Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 15 - Tesoriere

Il Tesoriere:

a) custodisce, unitamente al Presidente, il patrimonio dell'associazione, cura gli incassi e provvede ai pagamenti, secondo le previsioni dei bilanci approvati e le deliberazioni dell'assemblea;

b) riferisce al Presidente, all'assemblea e al Consiglio direttivo, periodicamente e ogniqualvolta ne sia richiesto, sullo stato del patrimonio, su ogni eventuale previsione di spesa o di incasso nonché ogni altra pertinente informazione;

c) coadiuva il Consiglio direttivo nella predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo e della relativa relazione, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;

d) redige e custodisce tutta la documentazione contabile dell'Associazione e ogni altro documento di sua pertinenza, secondo principi di regolarità contabile.

e) su richiesta del Presidente ed ai fini della sussistenza della causa di esclusione degli associati, attesta eventuali morosità delle quote associative.

f) esegue, per quanto di sua competenza, ogni deliberazione dell'assemblea.

Capo IV – del patrimonio

Art. 16 - Patrimonio e risorse

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da quote associative, contributi volontari, donazioni, lasciti, sponsorizzazioni e proventi derivanti da attività coerenti con le finalità statutarie. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione.

Art. 17 - Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata dei due terzi degli associati. Le proposte di modifica devono essere presentate per iscritto almeno dieci giorni prima della data dell'Assemblea.

Art. 18 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la maggioranza qualificata dei due terzi degli associati aventi diritto di voto. In caso di

scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale.

Art. 19 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni non riconosciute e le norme vigenti.